



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
- Articolo 3. ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
- Articolo 4. REQUISITI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE
- Articolo 5. CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI
- Articolo 6. EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE
- Articolo 7. FUNZIONI DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
- Articolo 8. ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
- Articolo 9. IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA
- Articolo 10. IL COMITATO ESECUTIVO DELLA CONSULTA
- Articolo 11. VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO: RUOLO E FUNZIONI
- Articolo 12. PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
- Articolo 13. COMMISSIONI DI SETTORE
- Articolo 14. FORME DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA
- Articolo 15. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1 - FINALITA'

1. Ai sensi degli artt. 29, 30, 31 e 32 dello Statuto del Comune di Amantea, il presente atto intende favorire la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo gli strumenti per:
 - promuovere la cultura civile e democratica della società;
 - promuovere i valori e le opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono;
 - favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale;
 - istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni;
 - favorire la conoscenza delle attività svolte dalle Associazioni nel territorio;
 - sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà associative presenti sul territorio.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative, costituite con atto notarile o con scrittura privata ai sensi della Legge 266/1991 e successive modificazioni, della Legge 383/2000 o degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e le Fondazioni, purché rechino nel loro oggetto statutario lo svolgimento di attività di utilità sociale senza fini di lucro e la cui vita associativa sia ispirata a principi democratici.
2. Per attività di utilità sociale si intendono quelle volte al conseguimento di finalità di carattere di solidarietà sociale, civile, culturale, sport e di ricerca etica e spirituale.

Articolo 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale, allo scopo di incentivare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.

2. L'Albo è articolato per sezioni così definite:

a) Sezione ambiente, territorio e impegno civile.

Accoglie le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio; le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico; la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini; le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alle problematiche della sicurezza urbana.

b) Sezione cultura, arte, turismo, promozione del territorio e del tessuto socio-economico.

Accoglie le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale; la promozione turistica; la produzione e la divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura; la valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle tradizioni; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente del cittadino.

c) Sezione sportiva e ricreativa.

Accoglie le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone; la socializzazione, partecipazione ed integrazione dei disabili nel tessuto sociale ed urbano attraverso lo sport.

d) Sezione socio-assistenziale e sanitaria

Accoglie le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, la promozione della persona, la diffusione del principio di solidarietà e il sostegno di situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

3. L'Albo delle Associazioni è pubblico, viene regolarmente aggiornato e depositato presso il competente ufficio comunale – che verifica i requisiti di iscrizione anche ai fini della permanenza all'Albo - e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Amantea.

Articolo 4 – REQUISITI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

1. Al fine dell'iscrizione all'Albo le Associazioni devono possedere i seguenti requisiti, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo:

- Esercitare un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente art. 2, comma 2;
- svolgere la propria attività documentata e rendicontata nel Territorio Comunale, da almeno un anno;
- non perseguire alcuno scopo di lucro;
- essere dotate di organismi rappresentativi eletti conformemente alle normative vigenti in materia.

2. L'iscrizione all'albo comporta:

- l'obbligo di comunicare, per ciascuna associazione, le proprie cariche, l'attività svolta e ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

3. Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, nel quale andranno obbligatoriamente indicati:

- la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali;
- il nome del Rappresentante Legale e del Referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Amantea;
- la data d'inizio dell'attività nel territorio comunale;
- la sezione in cui si chiede l'inserimento in relazione agli scopi statutari;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Alla domanda, devono essere allegati, pena il mancato accoglimento della richiesta:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- relazione sull'attività svolta sul territorio nell'anno antecedente la richiesta;
- i documenti contabili e di bilancio.

4. L'iscrizione opera di diritto in seguito a risposta positiva da parte dell'Ente a mezzo di pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune di Amantea.

Articolo 5 - CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Alla valutazione relativa ad eventuali cancellazioni o esclusioni provvederà l'Ufficio di cui al comma 3 dell'art 3 , anche previa istanza della Consulta.

2. Si procederà alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- in seguito alla perdita dei requisiti di cui all'art. 4;
- su richiesta scritta dell'associazione.

3. Sono esclusi dall'Albo:

- i partiti politici e le loro dirette emanazioni;
- le Associazioni sindacali e professionali di categoria nonché le loro dirette emanazioni;
- le Associazioni che abbiano come finalità esclusiva la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

4. L'Albo è aggiornato almeno con cadenza annuale.

5. Le richieste di rinnovo dovranno essere effettuate entro il mese di gennaio con apposito modello predisposto dall'ufficio competente scaricabile online dal sito del Comune. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata, pena il mancato accoglimento della richiesta, una relazione sull'attività svolta nell'anno antecedente ed il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. In considerazione del fatto che i tempi di convocazione dell'Assemblea dei soci e/o di redazione ed approvazione del bilancio potrebbero protrarsi

anche oltre la scadenza del 31 gennaio, uno o entrambi i suddetti documenti potranno essere presentati anche in un momento successivo alla presentazione della richiesta di rinnovo, purché entro e non oltre il 30 giugno pena il mancato accoglimento della richiesta.

Articolo 6 - EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni dell'assemblea e delle commissioni di settore della Consulta;
- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Amantea;
- presentare domanda di compartecipazione alle spese per iniziative di interesse comunale o patrocinio non oneroso.

Articolo 7 – FUNZIONI DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni con le seguenti funzioni:

- **favorire** il raccordo fra le associazioni e tra l'associazionismo locale ed il Comune;
- **promuovere** azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile;
- **supportare** l'Ente nelle iniziative pubbliche;
- **rivolgere istanze, petizioni e formulare proposte al Sindaco**, nelle materie di interesse delle associazioni rappresentate;
- **fornire pareri** non vincolanti sulle scelte dell'amministrazione comunale che interessano l'attività delle associazioni;
- **proporre modifiche** al Regolamento sul funzionamento della Consulta.

2. Le Associazioni che risultano iscritte all'Albo fanno parte di diritto, dell'Assemblea della Consulta.

Articolo 8 – ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale delle Associazioni. Essa è composta dai Presidenti o i loro delegati membri per ciascuna delle associazioni iscritte all'Albo Comunale. I loro nominativi sono specificati nella domanda di iscrizione all'Albo stesso.

2. Sono membri dell'Assemblea, senza diritto di voto, anche il Sindaco e l'Assessore o delegato alle Associazioni ed un consigliere indicato dalla minoranza consiliare.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, di concerto con il Comitato Esecutivo, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può, inoltre, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, dal Sindaco, dall'Assessore o delegato alle Associazioni e da ogni altro Assessore o delegato alle materie di interesse delle Associazioni.

4. L'Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione. Ai fini della validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi entro i 5 gg. successivi alla prima, la seduta è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/5 dei componenti.

L'avviso di prima e seconda convocazione deve essere inviato alle Associazioni a mezzo mail, almeno 7 gg. prima; esso deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui si terranno le sedute, nonché i punti all'ordine del giorno da discutere. L'avviso deve essere pubblicato sul sito del Comune.

5. Le deliberazioni, se non diversamente stabilito dal presente regolamento, sono assunte per alzata di mano a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

I Presidenti di più Associazioni possono rappresentare una sola Associazione, relativamente alle altre della Consulta potrà fare parte un rappresentante membro.

6. Hanno diritto di voto soltanto i Presidenti, i Legali Rappresentanti e i Delegati di cui sopra.

7. Sono altresì compiti dell'assemblea:

- eleggere, fra i Presidenti delle Associazioni, il Presidente della Consulta, nonché fra gli stessi Presidenti o loro delegati, i membri del Comitato Esecutivo, il VicePresidente ed il Segretario;
- istituire le Commissioni di settore.

Articolo 9 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente rappresenta la Consulta. E' eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione, in seconda con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. E' scelto tra i Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo, dura in carica due anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.

2. In caso di decadenza del Presidente della Consulta dalla carica di Presidente della propria associazione, l'Assemblea, su istanza di almeno 1/5 dei suoi membri, può procedere alla indizione di nuova votazione.

3. il Presidente:

- convoca, presiede e coordina le adunanze sia dell'Assemblea che del Comitato Esecutivo;
- cura, in collaborazione con il Comitato Esecutivo, la programmazione dei lavori della Consulta e la formazione dell'ordine del giorno delle Assemblee;

- assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale, rappresentando il tramite di tale rapporto;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'Organo, alla cui gestione sovrintende.

Articolo 10 - IL COMITATO ESECUTIVO DELLA CONSULTA

Il Comitato Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo è composto da Presidente, VicePresidente e segretario dell'Assemblea e, al fine di supportarne le funzioni, da un rappresentante per ciascuna delle quattro sezioni in cui è suddiviso l'Albo delle Associazioni.

Il VicePresidente ed il Segretario sono eletti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, possono essere rieletti soltanto con incarichi diversi e devono essere eletti tra i membri di diritto dell'Assemblea.

I rappresentanti per ciascuna delle quattro sezioni in cui è suddiviso l'Albo delle Associazioni sono eletti, con votazione successiva a quella del Presidente, del VicePresidente e de Segretario, limitata ai rappresentanti di ogni singola sezione, che elegge al proprio interno, a maggioranza dei presenti, il proprio delegato.

Articolo 11 - VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO : RUOLO E FUNZIONI

1. Il Vice presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente assumendone tutte le funzioni.
2. Il Segretario assiste l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo nel corso delle riunioni e cura la regolare redazione e tenuta dei relativi verbali.

Articolo 12 - PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e gli altri membri del Comitato Esecutivo perdono le rispettive cariche per:

- dimissioni;
- scioglimento dell'associazione rappresentata in Consulta;
- tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute dell'Assemblea;
- impedimento permanente.

In caso di decadenza di un membro dell'Esecutivo sarà riconvocata l'Assemblea per eleggere il suo sostituto. In caso di decadenza di un membro di Settore, il Settore stesso nominerà un sostituto fino a nuove elezioni.

Articolo 13 - COMMISSIONI DI SETTORE

1. L'Assemblea può deliberare la costituzione di Commissioni di Settore, composte dai rappresentanti delle associazioni delle Sezioni di cui all'art. 3 comma 2.
2. Ogni Commissione di Settore elegge al proprio interno un Presidente che ne coordina l'attività.
3. E' compito delle commissioni, con riferimento al proprio ambito di competenza., all'interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre al comitato esecutivo:
 - programmi ed iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
 - inviti a soggetti esterni, rappresentanti di enti politici o sociali.

Articolo 14 - FORME DI SOSTEGNO ALL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione:
 - spazi di riunione;
 - sportello informativo presso l'Ufficio di riferimento con indicazione degli orari;
 - eventuali contributi e patrocini per particolari iniziative e per il funzionamento della Consulta.

Articolo 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. È consentita, solo al momento dell'avvio della Consulta, l'iscrizione all'Albo anche di quelle Associazioni che, nel 2017, hanno svolto la loro attività solo per sei mesi organizzando almeno una attività in coerenza con gli obiettivi posti alla base del proprio Statuto o Atto Costitutivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra eventuale disposizione, anteriormente emanata da questa Amministrazione Comunale, sulla medesima materia.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del codice civile.
4. Le Associazioni facenti parte della Consulta avranno priorità nell'autorizzazione delle iniziative, e per ciò che concerne il riconoscimento di eventuali contributi ovvero del patrocinio dell'Ente comunale.